**INIZIATIVA PARLAMENTARE**

**presentata nella forma elaborata da Giovanni Jelmini e Gianni Guidicelli per il Gruppo PPD per la modifica dell'art. 23 lett. d) della legge tributaria (esonero fiscale per gli assegni famigliari di base e di formazione)**

del 17 settembre 2007

Gli assegni per figli e giovani in formazione sono destinati ad alleviare l’onere che grava sulle famiglie. Tuttavia, dal profilo fiscale, questo aiuto è considerato come un aumento di reddito e va a penalizzare proprio quelle famiglie che più ne hanno bisogno, in quanto in taluni casi impedisce loro di ottenere sussidi per i premi delle casse malati e borse di studio.

La politica a favore della famiglia è al centro delle preoccupazioni del PPD: la maggioranza dei bambini vivono in famiglie il cui reddito è inferiore a quello delle coppie senza figli. Oltre un terzo dei bambini svizzeri conduce una vita precaria; circa il 56% sono i figli di genitori della classe media, che negli ultimi anni deve far fronte a una stagnazione del potere d’acquisto.

Il PPD svizzero ha già chiesto, per il tramite di una mozione presentata al Consiglio nazionale, l’esonero fiscale degli assegni di famiglia, modificando la Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni. Citando l’esempio del Cantone San Gallo, si è appurato che una famiglia con due figli e un reddito annuo imponibile di 60'000.- franchi pagherebbe 1'008.- franchi in meno d’imposta cantonale e comunale nel caso in cui i 4'800.- franchi di assegni famigliari fossero esonerati dal fisco. Per la stessa famiglia con due figli di oltre 16 anni in formazione, la riduzione annuale d’imposta ammonterebbe a 1'260.- franchi.

Nel 2004, il Parlamento ticinese aveva già accolto un’iniziativa parlamentare del 2002 presentata da Gianni Guidicelli, che chiedeva di considerare esenti da imposta gli assegni di prima infanzia e gli assegni integrativi.

Con la presente iniziativa parlamentare, il Gruppo PPD propone di esonerare anche gli assegni famigliari di base e gli assegni di formazione.

Si propone pertanto che l’art. 23 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 sia modificato come segue:

**Art. 23 - Redditi esenti**

Sono esenti da imposta:

…

d) i sussidi d’assistenza provenienti da fondi pubblici o privati, compresi gli assegni **di base, formazione,** integrativi e di prima infanzia, le allocazioni per grandi invalidi e le somme percepite per conseguire un titolo di studio o professionale

Per il Gruppo PPD:

Giovanni Jelmini

Gianni Guidicelli